

**D.g.r. 3 novembre 2020 - n. XI/3761****Disposizioni attuative della misura «Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi» campagna 2020/2021 - Regolamento (UE) 1308/2013 programmi di sostegno del settore vitivinicolo**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/2007 del 22 ottobre 2007;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vinicolo;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 256/2017 della Commissione che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150 /2016 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vinicolo;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, «che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo»;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

## Visti:

- il decreto dipartimentale n. 1355 del 5 marzo 2020, che ripartisce la dotazione finanziaria per la misura «Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi» per la campagna 2020/2021, assegnando alla Lombardia una quota di euro 3.177.676,33;
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019, relativo a «Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 6986 del 2 luglio 2020, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893» che prevede che «Le domanda finali di pagamento dei saldi dei progetti dell'annualità 2019/2020 siano presentate ad Agea entro il 31 maggio 2021»;
- il decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020 avente per oggetto «OCM Vino Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019/2020». Modalità operative e procedurali per l'attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019», disponibili sui siti [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it) (sezione GARE) e [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) (sezione BANDI);

## Visti:

- la d.g.r. n. 1831 del 21 luglio 2019 «Disposizioni attuative della misura «promozione del vino sui mercati dei paesi terzi» - campagna 2019/2020 - Regolamento (UE) 1308/2013 programmi di sostegno nel settore vitivinicolo»;
- il d.d.u.o. n. 10345 del 16 luglio 2019 «Avviso per l'ammissione ai finanziamenti per la campagna 2019/2020 della Misura «Promozione del vino sui Mercati dei Paesi terzi», decreti MIFAAFT n. 1188/2019, n. 3893/2019, n. 38781/2019 e d.g.r. n. XI/1831 del 2 luglio 2019»;
- il d.d.u.o. n. 18940 del 20 dicembre 2019 «OCM Vino - Promozione del vino sui mercati terzo- Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento sulla quota regionale per la campagna 2018/2019»;

Considerato che in riferimento al d.d.u.o. n. 18940 del 20 dicembre 2019:

- l'importo ammissibile dei progetti regionali approvati am-

monta a euro 3.270.419,53, l'importo degli anticipi richiesti, a valere sull'esercizio finanziario comunitario 2019/2020, ammonta a euro 2.391.280,15 e l'importo per la liquidazione dei saldi, gravanti sugli esercizi finanziari successivi, ammonta a euro 879.139,38;

- l'importo di contributo dei progetti multiregionali approvati (capofila e non), a valere sui fondi quota regionale, ammonta a euro 142.601,25, di cui l'importo degli anticipi richiesti, a valere sull'esercizio finanziario comunitario 2019/2020 ammonta a euro 114.080,80 e l'importo dei saldi, gravanti sugli esercizi finanziari successivi, ammonta a euro 28.520,45;

Tenuto conto pertanto che le domande finali di pagamento dei saldi dei progetti dell'annualità 2019/2020 devono essere presentate ad Agea entro il 31 maggio 2021 e che ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 «Gli Stati membri effettuano i pagamenti ai beneficiari entro dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di pagamento intermedio o finale valida e completa»;

Ritenuto pertanto opportuno, prevedere la liquidazione delle domande di saldo dei progetti dell'annualità 2019/2020 sull'esercizio finanziario comunitario 2021/2022, al fine di garantire adeguate tempistiche di controllo, ossia a partire dal 18 ottobre 2021;

## Considerato, altresì che:

- risulta necessario riservare, sull'esercizio finanziario comunitario 2020/2021, la somma di euro 225.055,47 per la liquidazione della quota di anticipo del Progetto presentato da Franciacorta sulla campagna 2019/2020 e appostato sul 2020 per esaurimento dei fondi 2019;
- pertanto, l'importo disponibile per i progetti regionali con riferimento all'esercizio finanziario comunitario 2020/2021 è pari a euro 2.952.620,86;

Preso atto che il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 prevede:

- all'art. 5, commi 2 e 3, che i soggetti proponenti possano presentare o partecipare ad un solo progetto per ciascuna delle tipologie di progetti: nazionali, regionali e multiregionali e che le Regioni, nei propri avvisi per i progetti regionali, possano prevedere la partecipazione o la presentazione a più progetti, da parte di un soggetto proponente, purché non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi;
- all'art. 10, comma 3 che le Regioni abbiano facoltà di attivare o meno i progetti multiregionali, indicandolo nel proprio avviso per la presentazione dei progetti;
- all'art. 11, comma 3, che le Regioni nei propri avvisi, possano quantificare il peso dei singoli criteri di cui al comma 1, nei limiti definiti dal comma 3 sempre dell'articolo 11;
- all'art. 12, comma 1, che le Regioni istituiscano un comitato di valutazione dei progetti che procederà:
  - alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 3;
  - alla verifica dell'ammissibilità delle azioni e dei costi, di cui all'art. 7 comma 1;
  - alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità, di cui all'art. 8;
  - alla verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 9.;
  - all'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 11;
- all'art. 13 comma 1, modificato dal decreto del Ministro del 2 luglio 2019, che l'importo del contributo a valere sui fondi europei sia pari al massimo al 60% delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;
- all'art. 13, comma 7, che per i progetti a valere sui fondi quota nazionale il contributo minimo ammissibile non possa essere inferiore a euro 250.000,00 per Paese terzo o mercato del paese terzo ed a euro 500.000,00 qualora il progetto sia destinato ad un solo paese terzo e che le Regioni nei propri avvisi, possano fissare un contributo minimo ammissibile dei progetti;

Preso atto altresì che il decreto direttoriale n. 9193815 prevede:

- all'art. 5, comma 2, la definizione della disponibilità di prodotto per ciascuna tipologia di beneficiario per poter presentare domanda, lasciando alle Regioni la possibilità di fissare valori diversi, ma comunque superiori a 50 hl;

## Serie Ordinaria n. 46 - Lunedì 09 novembre 2020

- all'art. 5, comma 7, la definizione del contributo minimo richiedibile, per ciascun soggetto partecipante per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario, lasciando alle Regioni la possibilità di fissare valori diversi;
- all'art. 5, comma 8, la definizione del contributo minimo richiedibile, per ciascun soggetto partecipante per Paese terzo o mercato del Paese terzo del Paese emergente, lasciando alle Regioni la possibilità di fissare valori diversi;
- all'art. 6 «Valutazione dei progetti» l'indicazione dei compiti del Comitato di valutazione;
- la definizione del peso dei criteri di priorità come definito nell'allegato N per i progetti nazionali ed P per i progetti multiregionali;

Ritenuto quindi opportuno, ai fini dell'assegnazione dei fondi disponibili per i progetti regionali, approvare le «Disposizioni attuative sul territorio regionale della misura «Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi» campagna 2020/2021», qui di seguito delineate:

- non attivare progetti multiregionali come previsto dall'art. 10 comma 3 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019;
- prevedere la presentazione o la partecipazione a più progetti, da parte di un soggetto proponente, purché non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi;
- approvare i criteri di valutazione di cui all'allegato A «Tabella di Valutazione dei progetti regionali», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come previsto dalle citate disposizioni ministeriali per valorizzare le peculiarità della realtà produttiva regionale, attribuendo specifici pesi ai criteri di valutazione di cui all'art. 11 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019;
- fissare un quantitativo minimo di vino confezionato presente nella voce «totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato» estratto alla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2018, superiore a 50 hl per ciascun soggetto partecipante;
- prevedere che ciascun soggetto partecipante debba richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a euro 5.000,00. Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo ammesso inferiore a euro 3.500,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute;
- prevedere che ciascun soggetto partecipante debba richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo di un mercato emergente destinatario un contributo minimo pari a euro 5.000,00. Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo ammesso inferiore a euro 3.500,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute;
- fissare un contributo minimo ammissibile che non potrà essere inferiore a euro 30.000,00 per Paese terzo o mercato del paese terzo, anche nel caso in cui il progetto sia destinato ad un solo paese terzo;

Ritenuto altresì opportuno prevedere (fermo restando: gli esiti dell'istruttoria, la percentuale di contributo massimo del 60% sulla spesa ammessa e il contributo massimo richiedibile determinato sulla base della classe di ammissibilità di appartenenza) un contributo massimo ammissibile per progetto pari a:

- euro 600.000,00 per i progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 3893 del 4 aprile 2019;
- euro 400.000,00 per i progetti presentati dalle altre tipologie di beneficiari;

Ritenuto inoltre di:

- applicare quanto stabilito dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 e dal decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020 per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione, con particolare riguardo ai soggetti proponenti, ai prodotti oggetto di promozione, alle tipologie di progetti e termini di esecuzione, alle azioni ammissibili, ai requisiti di ammissibilità del progetto, alle cause di

esclusione, e condizioni generali per la presentazione dei progetti con la relativa modulistica da utilizzare, all'istituzione del Comitato di Valutazione, all'entità del contributo, alla categoria di spese e alla loro eleggibilità, alla modalità e ai termini di rendicontazione delle spese sostenute nonché ai rapporti con l'organismo pagatore AGEA;

- demandare a successivi atti del dirigente competente la definizione e approvazione dei termini e dei contenuti del bando e degli atti conseguenti, sulla base delle indicazioni sopra riportate, la costituzione del Comitato di Valutazione e di quanto disposto dai decreti ministeriali sopracitati;

Considerato che:

- l'importo di euro 3.177.676,33 assegnato alla Lombardia per l'attuazione della misura in oggetto, potrà essere variato in funzione di eventuali rimodulazioni degli importi previsti per l'attuazione delle altre misure di finanziamento dell'OCM Vino;
- il contributo in oggetto viene erogato ai beneficiari direttamente da AGEA - Organismo Pagatore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- eventuali somme disponibili potranno essere utilizzate da AGEA per il saldo dei progetti ammessi a finanziamento negli anni precedenti;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare, ai fini dell'assegnazione dei fondi disponibili per i progetti regionali pari a euro 2.952.620,86, le «Disposizioni attuative sul territorio regionale della misura «Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi» campagna 2020/2021» precisamente:

- a) non attivare progetti multiregionali come previsto dall'art. 10 comma 3 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019;
- b) prevedere la presentazione o partecipazione a più progetti, da parte di un soggetto proponente, purché non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi;
- c) approvare i criteri di valutazione di cui all'allegato A Tabella di Valutazione dei progetti regionali», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come previsto dalle citate disposizioni ministeriali per valorizzare le peculiarità della realtà produttiva regionale, attribuendo specifici pesi ai criteri di valutazione di cui all'art. 11 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019;
- d) fissare un quantitativo minimo di vino confezionato presente nella voce «totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato» estratto alla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2018, superiore a 50 hl per ciascun soggetto partecipante;
- e) prevedere che ciascun soggetto partecipante debba richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a euro 5.000,00. Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo ammesso inferiore a euro € 3.500,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute;
- f) rendere che ciascun soggetto partecipante debba richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo di un mercato emergente destinatario un contributo minimo pari a euro 5.000,00. Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo ammesso inferiore a euro 3.500,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute;
- g) di fissare un contributo minimo ammissibile che non potrà essere inferiore a euro 30.000,00 per Paese terzo o mercato del paese terzo, anche nel caso in cui il progetto sia destinato ad un solo paese terzo;

2. di stabilire (fermo restando: gli esiti dell'istruttoria, la percentuale di contributo massimo del 60% sulla spesa ammessa e il contributo massimo richiedibile determinato sulla base della

classe di ammissibilità) un contributo massimo ammissibile per progetto pari a:

- euro 600.000,00 per i progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 3893 del 4 aprile 2019;
- euro 400.000,00 per i progetti presentati dalle altre tipologie di beneficiari;

3. di applicare quanto stabilito dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 e dal decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, con particolare riguardo ai soggetti proponenti, ai prodotti oggetto di promozione, alle tipologie di progetti e termini di esecuzione, alle azioni ammissibili, ai requisiti di ammissibilità del progetto, alle cause di esclusione, e condizioni generali per la presentazione dei progetti con la relativa modulistica da utilizzare, all'istituzione del Comitato di Valutazione, all'entità del contributo richiedibile, alla categoria di spese e alla loro eleggibilità, alla modalità e ai termini di rendicontazione delle spese sostenute nonché ai rapporti con l'organismo pagatore AGEA;

4. di prevedere la liquidazione delle domande di saldo dei progetti dell'annualità 2019/2020 sull'esercizio finanziario comunitario 2021/2022 (ossia a partire dal 18 ottobre 2021), al fine di garantire adeguate tempistiche di controllo;

5. di prevedere che eventuali somme disponibili potranno essere utilizzate da AGEA per il saldo dei progetti ammessi a finanziamento negli anni precedenti;

6. di demandare a successivi atti del dirigente competente: la definizione e approvazione dei termini e dei contenuti del bando e degli atti conseguenti sulla base delle indicazioni sopra riportate, la costituzione del Comitato di Valutazione e la definizione di quanto disposto dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 e dal decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

## ALLEGATO A 2020

### Tabella di Valutazione dei progetti Regionali

- a. Che il soggetto proponente è nuovo beneficiario<sup>1</sup> (PUNTI 15)**
- b. Il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo<sup>2</sup> (PUNTI 15)**
- Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 15%. **PUNTI 3**
  - Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30%. **PUNTI 6**
  - Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50%. **PUNTI 9**
  - Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70%. **PUNTI 12**
  - 100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo. **PUNTI 15**
- c. Il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 60% (PUNTI 15):**
- Contribuzione pubblica inferiore o uguale al 59%: **PUNTI 1**
  - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 58% e superiore al 57%: **PUNTI 2**
  - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 57% e superiore al 56%: **PUNTI 3**
  - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 56% e superiore al 55%: **PUNTI 5**
  - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 55% e superiore al 54%: **PUNTI 7**
  - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 54% e superiore al 53%: **PUNTI 9**
  - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 53% e superiore al 52%: **PUNTI 11**
  - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 52% e superiore al 51%: **PUNTI 13**
  - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 51% e superiore al 50%: **PUNTI 14**
  - Contribuzione pubblica uguale o inferiore al 50%: **PUNTI 15**
- d. Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 o una federazione o un'associazione di Consorzi di tutela (PUNTI 10):**
- Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto. **PUNTI 5**
  - Il soggetto proponente è una federazione o un'associazione di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto. **PUNTI 10**
- e. Il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica (PUNTI 10)**
- f. Il progetto è rivolto ad un mercato emergente<sup>3</sup> (PUNTI 15)**
- percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 15%. **PUNTI 3**
  - percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30%. **PUNTI 5**
  - percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 60%. **PUNTI 10**
  - 100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente. **PUNTI 15**

<sup>1</sup> Per "nuovo beneficiario" si intende uno dei soggetti indicati all'art. 3 del Decreto che non ha beneficiato dell'aiuto sulla Misura Promozione a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), h), i) e j) del Decreto, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

<sup>2</sup> Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità NON viene attribuito se il richiedente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il Mercato del Paese terzo, a partire dal periodo programmazione 2014/2018, le sub-azioni A3, A5 e C3 (solo con riferimento alle attività di promozione del web) di cui all'Allegato M.

<sup>3</sup> Come elencato nella colonna D dell'allegato R.

**g. Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati (PUNTI 2):**

Indice  $G^4 = (\text{Uve proprie} + \text{Uve dei propri associati}^5) * K^6 / \text{Vino imbottigliato/confezionato scaricato}^7$

- *Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 75% e inferiore al 90% PUNTI 1*
- *Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 90% PUNTI 2*

**h. Che il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese. In particolare (PUNTI 10):**

- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/3<sup>8</sup> del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono. PUNTI 5*
- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/2<sup>9</sup> del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono. PUNTI 8*
- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 2/3<sup>10</sup> del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono. PUNTI 10*

**i. Il progetto riguarda esclusivamente vini DOCG (PUNTI 3)**

---

<sup>4</sup> Espresso in termini percentuali

<sup>5</sup> Le definizioni dei termini qui utilizzati sono le seguenti:

- "Uve proprie": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2018/2019, la sommatoria dei dati riportati nella colonna D del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto, desunti dal Quadro C di ogni dichiarazione.
- "Uve dei propri associati": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2018/2019, la sommatoria dei dati riportati nelle colonne E e G del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto, desunti dall'allegato "Uva ricevuta-Riepilogo Uve Ricevute" delle dichiarazioni presentate da ciascuno dei soggetti proponenti/partecipanti.
- Nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante non sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, il dato delle Uve proprie e dei propri associati è la sommatoria di quelli dichiarati nella colonna N del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.

<sup>6</sup>  $K=0,8$

<sup>7</sup> Il dato relativo al "Vino imbottigliato/confezionato scaricato" è la sommatoria di quelli riportati nella colonna P del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto (relativi al valore del totale di "Scarico del Vino Imbottigliato/Confezionato" estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del Registro dematerializzato del vino, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante).

<sup>8</sup> Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

<sup>9</sup> Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

<sup>10</sup> Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.